

**ALLEGATO "A"**

**REGOLAMENTO  
DELLE ENTRATE COMUNALI**

**ANNO 2020**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9  
DEL 30/04/2020

# COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Provincia di Pisa

## REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

### TITOLO I° PRINCIPI GENERALI

*Art. 1 – Norme generali*

*Art. 2 - Definizioni*

*Art. 3 - Oggetto*

*Art. 4 - Forme di gestione*

*Art. 5 - Rapporti con i contribuenti. Informazione, conoscenza degli atti e semplificazione*

*Art. 6 – Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza*

*Art. 7 – Tutela della buona fede*

*Art. 8 - Aliquote, canoni, tariffe*

*Art. 9 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni*

*Art. 10 - Attività di controllo*

*Art. 11 - Limite minimo per recuperi, rimborsi e arrotondamenti*

*Art. 12 – Notifica degli atti*

### TITOLO II

#### ENTRATE TRIBUTARIE

*Art. 13 - Responsabile del tributo*

*Art. 14 - Attività di accertamento delle entrate tributarie*

*Art. 15 - Autotutela*

*Art. 16 - Interpello – Scopo e contenuto*

*Art. 17 - Procedimento per l'esercizio del diritto di interpello*

*Art. 18 - Risposta all'interpello*

*Art. 19 - Effetti dell'interpello*

*Art. 20 - Istituto dell'accertamento con adesione. Principi generali*

*Art. 21 - Avvio del procedimento*

*Art. 22 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio*

*Art. 23 - Procedimento ad iniziativa del contribuente*

*Art. 24 - Atto di accertamento con adesione. Contenuto ed effetti*

*Art. 25 – Reclamo e mediazione*

*Art. 26 - Sanzioni*

*Art. 27 - Rimborsi*

*Art. 28 – Compensazioni*

*Art. 29 - Interessi*

### TITOLO III

#### ENTRATE NON TRIBUTARIE

*Art. 30 – Soggetto responsabile dell'entrata*

*Art. 31 – Accertamento delle entrate non tributarie*

*Art. 32 – Autotutela*

*Art. 33 – Rimborsi*

*Art. 34 – Compensazioni*

*Art. 35 – Interessi*

### TITOLO IV

#### RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE

*Art. 36 – Forme di riscossione coattiva*

*Art. 37 – Riscossione*

*Art. 38 – Riscossione di importi fino ad euro 10,00*

*Art. 39 – Riscossione di importi fino da euro 10.000,00*

*Art. 40 – Interessi di mora*

*Art. 41 - Costi di elaborazione e di notifica degli atti e delle fasi cautelari ed esecutive*

*Art. 42 - Rateizzazione*

### TITOLO V

#### NORME FINALI

*Art. 43 - Entrata in vigore del presente regolamento*

## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**

### **TITOLO I° PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 – Norme generali**

1. Il presente regolamento adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina le entrate comunali tributarie e non tributarie, integrando le disposizioni di legge e quelle contenute nei regolamenti specifici di ogni entrata;
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dell'entrata, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente".

#### **Art. 2 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell' obbligazione tributaria e non, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni previste dalla legge o dal regolamento;
- c) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- d) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate comunali;
- e) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

#### **Art. 3 – Oggetto**

1. Il regolamento delle entrate ha per oggetto la disciplina, in via generale, di tutte le entrate proprie del Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, integrano per quanto compatibili le disposizioni contenute nello specifico regolamento del tributo ovvero dell'entrata patrimoniale. In caso di difformità, prevalgono le norme del regolamento specifico.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali.

#### **Art. 4 - Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

2. Oltre alla gestione diretta delle entrate comunali possono essere utilizzate dall'Ente le modalità di gestione previste dalla normativa vigente.
3. L'indirizzo di avvalersi di una forma di gestione delle entrate comunali diversa da quella diretta deve essere deliberato dal Consiglio Comunale, previa valutazione della proposta in termini di costi, efficienza ed efficacia.

#### **Art. 5 - Rapporti con i contribuenti. Informazione, conoscenza degli atti e semplificazione.**

1. I rapporti tra cittadino e Comune devono essere sempre improntati al principio della collaborazione e della buona fede ed inoltre alla semplificazione, trasparenza, pubblicità e rispetto del diritto alla riservatezza.
2. Sono adottate idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di entrate ed in particolare le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate. La modulistica riservata ai contribuenti deve essere chiara e comprensibile e volta alla semplificazione dei procedimenti.
4. Ferme restando le disposizioni in materia di notifica, gli atti destinati al contribuente, al fine di assicurarne l'effettiva conoscenza, debbono essere comunicati nel suo domicilio o in quello speciale eventualmente eletto dal contribuente per il procedimento specifico, con modalità idonee a garantire il loro diritto alla riservatezza.
5. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.
6. Al contribuente non si possono richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

#### **Art. 6 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza**

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.
2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Via Francesco Guicciardini, 61, 56020 Montopoli PI. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Montopoli in Val D'arno (DPO) sono disponibili sul sito.
3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del tratta-

mento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

#### **Art. 7 – Tutela della buona fede**

1. Non sono applicate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificati dall'amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

#### **Art. 8 - Aliquote, canoni, tariffe**

1. La competenza degli organi comunali in materia di tariffe, canoni ed aliquote è stabilita dalla legge.

#### **Art. 9 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Il comune provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti e delle deliberazioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

2. Ai fini della concessione dell' agevolazione, della riduzione o dell' esenzione, se la legge o i regolamenti prescrivono l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, tale certificazione o documentazione deve essere presentata nei termini e nei modi previsti dallo specifico regolamento cui l'entrata si riferisce. In alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale, fax o PEC, secondo le modalità previste per legge, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l' esclusione dell' agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

#### **Art. 10 - Attività di controllo**

1. L'ufficio comunale o il soggetto gestore competente provvede al controllo delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni, versamenti e, in generale, di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti dalle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio o il soggetto gestore invitano il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti

o questionari allorché necessario ai fini del completamento delle procedure di controllo.

#### **Art. 11 - Limite minimo per recuperi, rimborsi e arrotondamenti**

1. Non si procede al recupero di tributi a mezzo di provvedimento di accertamento e/o iquidazione, nonché alla riscossione coattiva, per somme (comprehensive di interessi e sanzioni) complessivamente inferiori o uguali a € 12,00.
2. I rimborsi relativi a tributi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 12,00.
3. La disposizione di cui al comma 1, del presente articolo, non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
4. Gli importi minimi di cui ai commi precedenti non costituiscono franchigia, nel senso che, per debiti di maggior ammontare rispetto agli importi fissati come limite, l'importo minimo non può essere previsto come riduzione del debito o del credito.
5. I versamenti dei tributi devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

#### **Art. 12 - Notifica degli atti**

1. Gli atti di accertamento, ovvero quelli risultanti dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela, devono essere notificati a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC secondo le modalità previste per legge.
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute sono svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti e nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio indicate nel contratto che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al D. L. 196/2003 (Legge sulla privacy) e al GDPR (General Data Protection Regulation) le modalità di notificazione devono essere tali da garantire che il contenuto degli atti non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
4. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.

## **TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **Art. 13 - Responsabile del tributo**

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato

al responsabile di ciascun tributo, designato con apposito atto di nomina.

2. Il responsabile sovrintende:

- al rispetto della legge e dei principi dello "Statuto dei Diritti del Contribuente"

- al rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;

- al rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del responsabile del tributo anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso tributario.

#### **Art. 14 - Attività di accertamento delle entrate tributarie**

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi dell'ente, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento; essi debbono contenere:

a) la motivazione di fatto e di diritto;

b) l'indicazione dell'ufficio e del responsabile presso i quali possano essere richieste informazioni o il riesame in autotutela;

c) i modi, i termini e gli organi per le impugnazioni;

d) l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso;

e) l'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati;

f) nel caso di tempestiva presentazione del ricorso l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 472/1997 concernente l'esecuzione delle sanzioni;

g) l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;

h) l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma 2, del presente articolo, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.

4. Nei casi di cui al comma 3, del presente articolo, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui al comma precedente, sulla base degli atti ivi indicati.

13. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo va allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale

#### **Art. 15 – Autotutela**

1. Il responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

2. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono comunicati agli interessati.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e in ragione del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il responsabile del tributo, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il responsabile del tributo può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.

5. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia passata in giudicato una sentenza favorevole al Comune, salvo che essa si fondi su motivazioni di ordine meramente formale.

#### **Art. 16 - Interpello – Scopo e contenuto**

1. Scopo del diritto di interpello è la semplificazione dei rapporti tra i contribuenti e gli uffici della fiscalità locale, fornendo indicazioni certe ai cittadini in ordine agli adempimenti tributari e prevenendo l'insorgenza di controversie.

2. L'istituto è ispirato ai principi della certezza del diritto e della pari dignità tra ente impositore e contribuente.

3. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nella L. 27 luglio 2000, n.212 e nel D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

#### **Art. 17 - Procedimento per l'esercizio del diritto di interpello**

1. Ogni contribuente può presentare al Comune circostanziate istanze di interpello in relazione all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. Le istanze devono contenere, a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi e di domicilio del contribuente e se soggetto diverso da persona fisica, quelli del rappresentante legale;

- la dettagliata illustrazione del caso prospettato e la chiara formulazione del quesito;

- la firma del contribuente o del suo rappresentante legale;

- la documentazione eventualmente necessaria all'illustrazione della fattispecie proposta.

3. Saranno considerate istanze di interpello ai sensi del presente

regolamento solo i quesiti che richiamino espressamente tale diritto e/o la normativa di riferimento.

4. L'istanza deve altresì contenere l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti di fax, e-mail o telefono per una rapida comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

5. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

#### **Art. 18 - Risposta all'interpello**

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso il funzionario responsabile del tributo, fornisce risposta all'interpello entro 120 giorni dalla data di ricevimento risultante dal protocollo di arrivo, inviando apposita nota scritta e motivata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato dal contribuente.

2. Nel caso in cui istanze di interpello di contenuto analogo siano presentate da numerosi contribuenti, il comune può fornire risposta collettiva, a mezzo comunicati stampa sui quotidiani a diffusione locale e/o pubblicazione del comunicato sul sito internet del comune.

#### **Art. 19 - Effetti dell'interpello**

1. La risposta dell'Amministrazione Comunale vincola la stessa soltanto in relazione alla fattispecie prospettata nell'istanza e limitatamente al richiedente.

2. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del comune.

#### **Art. 20 - Istituto dell'accertamento con adesione. Principi generali**

1. L'accertamento del tributo può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

2. L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli atti di accertamento e non si estende agli atti di mera liquidazione del tributo.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e suscettibile di apprezzamento valutativo. Esulano quindi dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. L'accertamento con adesione può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

#### **Art. 21 - Avvio del procedimento**

1. Competente alla definizione è il funzionario del settore responsabile dell'attività di accertamento.

2. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio con l'emissione di un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

#### **Art. 22 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima che esso venga notificato al destinatario, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica con messo comunale, con l'indicazione degli elementi richiesti al comma secondo, dell'art. 19 del presente regolamento.
2. Le eventuali richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie ai fini dell'attività di liquidazione e accertamento, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere obbligatorio.

#### **Art. 23 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 19, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza, a seguito di notifica di avviso di accertamento, sospende sia i termini per l'impugnazione che i termini per il pagamento, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma primo, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

#### **Art. 24 - Atto di accertamento con adesione. Contenuto ed effetti.**

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente (o da un suo procuratore generale o speciale) e dal

responsabile del settore competente. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute in dipendenza della definizione.

2. Entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, deve essere eseguito il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Il contribuente che ha aderito può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a sedici se le somme dovute superano i € 50.000,00. L'istanza è accolta salvo che non vi ostino gravi ragioni, da motivare per iscritto. Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi moratori nella misura legale.

3. La definizione si perfeziona con il versamento della somma dovuta, ovvero con il versamento della prima rata nel caso di pagamento rateale.

4. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

5. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice nel caso la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, incidenti sulla base imponibile e sconosciuti alla data del precedente accertamento, non rilevabili né dal contenuto della dichiarazione o comunicazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

6. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

7. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni contestate si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

### **Art. 25 – Reclamo e Mediazione**

1. Per le controversie di valore non superiore ad € 50.000,00, il ricorso (Art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni) produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa:

a) il predetto valore è riferito al solo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste;

b) le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle relative al classamento degli immobili;

c) il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;

d) il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo;

e) il responsabile del tributo provvede all'esame del reclamo e della proposta

di mediazione. Il provvedimento emesso all'esito del riesame dovrà, comunque, essere firmato dal responsabile del tributo. Nel valutare il reclamo non è obbligatorio il contraddittorio.

2. Il Comune, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa; se l'Ente ritiene di non dover modificare il proprio atto, si può limitare al rigetto del riesame:

a) non è prevista alcuna sanzione in caso di inerzia del Comune, anche se è possibile che il giudice ne tenga conto in sede di determinazione delle spese di giudizio;

b) nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata;

c) per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

d) nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente;

e) le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% per cento del minimo previsto dalla legge;

f) la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

### **Art. 26 – Sanzioni**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono graduate nella loro entità sulla base dei limiti minimi e/o massimi previsti dalla legge.

2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

3. Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

4. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del responsabile del tributo, secondo le disposizioni previste dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs 472/97.

### **Art. 27 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini previsti dalle rispettive leggi di imposta. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto del tributo, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. Il responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

#### **Art. 28 – Compensazioni**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione, contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
  - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del comune. In ogni caso, il nulla osta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 10.000 calcolati per singole annualità' d'imposta.

#### **Art. 29 – Interessi**

1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi, sono dovuti nella misura del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **TITOLO III**

#### **ENTRATE NON TRIBUTARIE**

##### **Art. 30 – Soggetto responsabile dell'entrata**

1. Sono responsabili delle singole entrate del comune il responsabile di settore competente per materia.
2. I responsabili curano tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività di controllo e di verifica, di accertamento, nonché i profili sanzionatori.

3. Sono di competenza dei responsabili anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed all'istruttoria ed alla cura del contenzioso.

### **Art. 31 – Accertamento delle entrate non tributarie**

1. Le entrate non tributarie sono considerate accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore, l'ammontare del credito e la scadenza del pagamento.

2. L'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere:

- a) l'intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto;
- b) l'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati;
- c) nel caso di tempestiva presentazione del ricorso l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011 concernente l'esecuzione delle sanzioni;
- g) l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- h) l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

### **Art. 32 – Autotutela**

1. Agli atti aventi ad oggetto le entrate extra tributarie si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 del presente regolamento, ove compatibili.

### **Art. 33 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la singola entrata o, in mancanza, entro il termine di prescrizione o di decadenza del diritto. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.

3. Il responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

4. Il rimborso è sospeso qualora nei confronti del soggetto richiedente, sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento di una entrata comunale della stessa natura di quella oggetto della richiesta di rimborso.

### **Art. 34 – Compensazioni**

1. L'obbligazione può essere estinta mediante compensazione tra debito e credito della stessa entrata, a condizione che non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

2. il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile

dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale;
- b) importo del debito al lordo della compensazione;
- c) esposizione del credito da compensare, eventualmente distinto per annualità con allegate le ricevute che dimostrano il maggiore versamento eseguito;
- d) la dichiarazione di non avere domandato il rimborso della quota versata in eccedenza, ovvero di volere avvalersi della compensazione in luogo del rimborso già richiesto.

3. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

4. La compensazione non è ammessa quando è stato accertato in via definitiva il mancato pagamento di somme dovute per annualità diverse da quella o quelle oggetto di compensazione.

### **Art. 35 – Interessi**

1. Per le entrate non tributarie, si applica il saggio di interesse legale salvo che il regolamento della singola entrata preveda una diversa misura, oppure che sia stata convenuta una misura superiore a norma dell'art. 1284 del Codice Civile.

## **TITOLO IV**

### **RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE**

#### **Articolo 36 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla L. 160/2019 e s.m.i..

2. La riscossione coattiva per gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020, può essere effettuata:

- a. mediante emissione di ruolo;
  - b. mediante ingiunzione di pagamento;
- in base alla normativa vigente in materia.

3. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dall'Ente o mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

4. Per gli atti di cui al punto 1., il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dalla lettera b), comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

5. Per gli atti di cui al punto 2., relativi alle entrate tributarie, il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Per gli atti di cui al punto 2., relativi alle entrate non tributarie, il titolo esecutivo deve essere notificato nel pieno rispetto

delle specifiche norme e dei singoli regolamenti che disciplinano ciascun tipo di entrata.

### **Art. 37 – Interessi di mora**

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale e secondo le disposizioni dettate dall'art.1, comma 802 della Legge n. 160 del 27/12/2019 e s.m.i..

### **Art. 38 – Costi di elaborazione e di notifica degli atti e delle fasi cautelari ed esecutive**

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore, in base alle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 803 della Legge n. 160 del 27/12/2019 e s.m.i..

### **Art. 39 – Dilazioni di pagamento-Rateizzazione entrate tributarie ed extratributarie**

1. Le somme intimate per debiti tributari, extra-tributari e in atti di irrogazione delle sanzioni, salvo quanto stabilito da discipline speciali, possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, e prima dell'inizio delle procedure esecutive, con provvedimento del funzionario responsabile.

2. I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, individuabile in una delle seguenti fattispecie:

a) l'importo richiesto superi complessivamente la misura del 3% del reddito dichiarato fiscalmente dal debitore (Modello Unico persone fisiche o giuridiche, Modello 730 oppure Modello CUD del datore di lavoro), al netto di oneri deducibili e deduzioni, per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;

b) trattandosi di impresa o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o carenza di liquidità.

Il numero massimo di rate concedibili è 37 secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da venticinque a trentasette rate mensili.

3. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai comma 1, del presente articolo, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 37 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 5, del presente articolo.

4. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

6. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

7. In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

## **TITOLO V**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 40 - Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.

#### **Art. 41 - Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.